Accoglimento parziale del 19/05/2017
RG n. 11149/2016

R.G. n. 11149/2016

TRIBUNALE DI PALERMO

I^ SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico, dott. Rita M. Mancuso, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.4.2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che con ricorso ex artt. 35 D. Lgs. n. 25/2008, 19 D.Lgs. n. 150/2011 e 702 bis c.p.c. depositato il 17.6.2016 [redacted] **in Senegal,** ha impugnato il provvedimento del 29.12.2015, notificatogli il 18.5.2016, della Commissione Territoriale di Palermo per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che ha respinto le sue domande volte al riconoscimento della protezione internazionale e ritenuto non sussistere in capo al BAH i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 286/1998;

rilevato che con detto ricorso, tempestivamente proposto, col quale è stata reiterata la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria (ex artt. 2 e 14 D.Lgs. n. 251/2007) ed è stato chiesto, in via di subordine, l'accertamento dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 286 cit.), il ricorrente ha eccepito la nullità del provvedimento della C.T. perché non tradotto in lingua a lui conosciuta e perché carente di motivazione e dedotto poi, nel merito, l'erroneità della decisione di diniego sostenendo che la Commissione, nel negargli ogni forma di protezione, non avrebbe considerato i rischi che egli correrebbe in caso di rimpatrio a causa della vicenda narrata in sede di audizione e del conflitto armato interno presente nella zona della Casamance;

rilevato che parte convenuta, ritualmente convenuta in giudizio, si è costituita a mezzo del Presidente della Commissione Territoriale interessata che ha dedotto l'infondatezza delle domande avversarie e, richiamando in sostanza anche le

Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 538cfacaf3161b3190f1433d1f02f8e3

motivazioni espresse nel provvedimento amministrativo di diniego, ha chiesto la reiezione del ricorso del [redacted];

rilevato che questi, nel corso dell'audizione del 29.12.2016 avanti la Commissione Territoriale di Palermo, dopo aver rettificato la propria data di nascita dichiarata in sede di domanda di protezione (26.1.1998 e non 1.1.1999) ed aver confermato di avere la cittadinanza senegalese, ha altresì dichiarato : - di essere nato a Bambadalla, nella regione di Sédhiou, e che la sua famiglia, dopo la morte di sua madre avvenuta il 18.6.2015, si è trasferita a Saresidi, nella regione di Tamba; - di avere lasciato in Senegal solo una sorella maggiore, che vive con le due figlie del fratello maggiore, rapito dai ribelli nel 2011 ("dopo tre anni come prigioniero abbiamo saputo che era morto"); - che anche il padre è morto, circa sei anni addietro, perché rapinato e ucciso per strada dai ribelli ("... non so se sono stati gli stessi"); - di essere espatriato il 2.2.2015; - che alla morte del fratello i rapporti fra sua madre e sua cognata s'erano deteriorati e la cognata (moglie del fratello) alzava le mani su sua madre e un giorno l'aveva picchiata così tanto da provocarle delle ferite; - che lui era intervenuto per difendere la madre e aveva a sua volta picchiato la cognata; - che il padre della donna allora l'aveva minacciato non di denunciarlo alla Polizia ma di farlo picchiare dai ribelli, sicchè la madre gli aveva consigliato per prudenza di allontanarsi da casa; - di essere stato ospitato da un suo amico e dopo 5 giorni essere tornato a casa ma di aver trovato sul suo letto delle pallottole; - che la madre allora, per evitare che facesse la fine del fratello, gli aveva consigliato di lasciare il Paese; - di essere stato aiutato da uno zio perché quando avevano trovato le pallottole la madre aveva chiamato lo zio che aveva venduto una mucca per consentirgli di andare via; - di non essere andati alla Polizia a denunciare la minaccia perché la Polizia non sarebbe stata in grado di fare nulla ("il nostro è un piccolo villaggio senza mezzi"); - che probabilmente il padre di sua cognata aveva una qualche parte nel rapimento e nell'uccisione di suo fratello ("D. Come mai quest'uomo così' potente che poteva farla picchiare dai ribelli non ha fatto nulla per salvare suo fratello, ovvero il marito di sua figlia? R.

Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 538cfacaf3161b3190f1433d1f02f8e3

Quell'uomo non voleva che nessuno toccasse i suoi figli e mio fratello aveva picchiato sua moglie e nello stesso mese mio fratello è stato rapito"); - che adesso sua cognata, i figli della stessa nonchè sua sorella vivono tutti insieme da un suo zio, cioè dal fratello della madre, che l'ha aiutato ad espatriare e con cui è in contatto ("D. Quest'uomo è contento che si sono trasferiti tutti lì? R. Non so bene, io non c'ero quando si sono trasferiti"); - di temere di rientrare nel suo Paese perché quel signore potrebbe fargli una fattura oppure potrebbe pagare i ribelli ("è una persona che quando dice una cosa la fa");

rilevato che la protezione sussidiaria, oggetto della domanda principale del ricorrente minore, può essere accordata allo straniero (non in possesso dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato) se "*sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine ... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno... e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*" (v. art. 2 D. Lgs. n. 251 cit.), intendendosi per "danno grave" (ex art. 14 D.Lgs. n. 251 cit.) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte (lett. *a*), la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (lett. *b*) ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lett. *c*);

rilevato che il racconto del [redacted] è privo di riscontri probatori;

ritenuto che le sue dichiarazioni non possano considerarsi veritiere, in ordine alle ragioni del suo espatrio ed al timore ad esso associato di aver fatto del male dal padre della cognata, alla stregua dei criteri dettati dall'art. 3, co. 5, D.Lgs. n. 251 cit., sia perché nel complesso poco plausibili (considerato che, stando al suo racconto, la cognata e le sue figlie sarebbero andate a vivere, addirittura in un'altra regione, a casa di suo zio materno, nonostante i "pessimi rapporti" fra la cognata stessa e sua madre e le minacce a lui indirizzate dal padre della cognata) sia perché tutt'altro che coerenti (il [redacted], infatti, ha dichiarato che sua madre è morta a giugno 2015 ma, al contempo, di essere espatriato il 2.2.2015 dietro consiglio

Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 538cfacaf3161b3190f1433d1f02f8e3

della madre e dopo che suo zio, su sollecitazione della stessa, avrebbe venduto una mucca),

ritenuto per quanto sopra che non sussista alcun "fondato timore" che rientrando nel proprio Paese il [redacted] possa correre il rischio effettivo di subire i danni gravi descritti alle lett. a) e b) del cit. art. 14;

ritenuto invece che sussista il rischio effettivo del danno grave di cui alla lett. c) del medesimo art. 14;

rilevato infatti che il [redacted] ha dichiarato, in sede di audizione, di essere nato a Bambadalla nella regione di Sèdhiou e che, interrogato da questo Giudice all'udienza del 16.2.2017 ha dichiarato che il suo luogo di nascita si chiama "*solo Bambadalla*" ed è un villaggio vicino a Sédhiou;

rilevato che dalle ricerche effettuate (v. pepam.gouv.sn) risultano esistere in Senegal due località chiamate "Bambadalla" e precisamente una, Bambadalla Thiako, che si trova nella regione di Fatick ed un'altra chiamata solo Bambadalla che è nella regione della Kolda, confinante con quella di Sédhiou;

ritenuto dunque che possa considerarsi acclarata la provenienza del [redacted] dalla cd. Casamance, sita nell'estremo Sud del Senegal, zona che ricomprende le regioni di Ziguinchor, Kolda e Sédhiou;

rilevato che la zona della Casamance, come si ricava da diversi fonti affidabili, è da tempo notoriamente interessata dal conflitto fra il movimento delle forze democratiche della Casamance (MFDC), che aspira ad ottenere l'indipendenza della regione, e le forze militari senegalesi (v. www.ecoi.net sul Senegal ed i rapporti Amnesty International del 2013, 2014 e 2015/2016 in www.amnesty.it);

rilevato che significativamente anche gli avvisi relativi sia al Senegal che alla vicina Guinea Bissau pubblicati sul sito www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari Esteri, dando atto del perdurante conflitto presente in Casamance tra frange di ribelli indipendentisti e l'esercito regolare senegalese, sconsigliano del tutto i viaggi nella suddetta zona ed al confine con la Guinea Bissau anche per il rischio derivante dalla diffusa presenza di mine sul territorio;

Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 538cfacaf3161b3190f1433d1f02f8e3

ritenuto che tale situazione di conflitto, ancorchè spesso definito di "bassa intensità", integri l'ipotesi del "*danno grave*" di cui alla lett. c) cit. perché v'è il concreto rischio per qualunque civile presente in quel territorio di vedere gravemente minacciata la propria vita a causa degli scontri armati che periodicamente vi si verificano (oltre che per la diffusa presenza di mine segnalata dall'avviso citato);

ritenuto pertanto che al [redacted] possa essere riconosciuto, in accoglimento della domanda principale proposta, il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251 cit., restando di conseguenza assorbita la domanda proposta in via di subordine relativa al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 286 cit. (in relazione alla quale, peraltro, il [redacted] ha documentato di avere avviato un ottimo percorso di integrazione nel nostro Paese ed avere in corso un rapporto di lavoro che avrà scadenza nel prossimo mese di agosto : v. in particolare certificato 23.6.2016 del C.P.I.A. di Palermo relativo alla frequenza del Corso di Alfabetizzazione di primo livello, relazione sociale datata 28.2.2017 del C.a.s. presso cui egli è ospitato, buste paga e Comunicazione Unilav relativa all'assunzione dal 13.2.2017 da parte della "[redacted]" corrente in Palermo nonché dichiarazioni rese al riguardo dal ricorrente all'udienza del 20.4.2017 : "*Attualmente sto lavorando presso il Molino e mi occupo di pulirte e trasportare i sacchi di farina. Il mio orario di lavoro va dalle 7.30 alle 18 con una pausa di 2 ore dalle 13 alle 15. Faccio questo orario dal lunedì al venerdì, mentre il sabato lavoro solo mezza giornata e la domenica riposo. Ho già lavorato in precedenza presso il Mulino e adesso non sono in grado di dire fino a quando durerà questo contratto*");

INIZIALI

ritenuto opportuno compensare le spese processuali anche in considerazione della natura della controversia;

ritenuto infine che, giusta la previsione del co. 3 bis dell'art. 83 del DPR n. 115/2002, possano essere liquidati a favore del difensore del ricorrente i compensi per il gratuito patrocinio con separato decreto "contestuale" alla presente

Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 538cfacaf3161b3190f1433d1f02f8e3

ordinanza, essendo in atti il provvedimento del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ammissione del [redacted] al patrocinio a spese dello Stato (v. verb. ud. 20.4.2017)

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando,

ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,

- dichiara che [redacted] **a Bambadalla – Senegal** ha diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007;

- compensa le spese processuali;

- liquida con separato decreto contestuale i compensi per il gratuito patrocinio;

- manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Così deciso in Palermo in Camera di Consiglio il 20.4.2017.

IL GIUDICE

Dott. Rita M. Mancuso

Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 538dfacaf3161b3190f1433d1f02f8e3